CAMERA DEI DEPUTATI N. 2404-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 luglio 1960 (*Stampato n. 783*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DEL BO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 luglio 1960

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, firmata all'Aja il 15 aprile 1958

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge concerne la ratifica della Convenzione 15 aprile 1958 firmata all'Aja dalla Repubblica Federale Tedesca, dall'Austria, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Spagna, dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Grecia, dall'Italia, dal Giappone, dal Lussemburgo, dalla Norvegia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dal Regno Unito, dalla Svezia, dalla Svizzera e dalla Turchia per disciplinare il trasferimento della proprietà nei casi di vendita di beni mobili corporali.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato: la III Commissione che ne ha attentamente esaminato le varie disposizioni ne propone l'approvazione alla Camera.

BRUSASCA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.